

▶ **DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 13.4.17**

in vigore dal 31.5.17,

VALUTAZIONE ALUNNI

**con focus su valutazione alunni
disabili**

- ▶ 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la **personalizzazione dei percorsi** e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (*riforma professionali, ndr*), n. 88 (*tecnici*) e n. 89 (*licei*); è **effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale**, in conformità con i **criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti** e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

ART. 1 - PRINCIPI

- ▶ 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo **Statuto** delle studentesse e degli studenti, il **Patto educativo di corresponsabilità** e i **regolamenti** approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
- ▶ Promozione e valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni

ART. 1 - PRINCIPI

- ▶ Imparare ad imparare
- ▶ Progettare
- ▶ Comunicare
- ▶ Collaborare e partecipare
- ▶ Agire in modo autonomo e responsabile
- ▶ Risolvere problemi
- ▶ Individuare collegamenti e relazioni
- ▶ Acquisire e interpretare l'informazione.

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE PER LA
CITTADINANZA

- ▶ 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

ART. 2 VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- ▶ 1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- ▶ 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- ▶ 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

ART. 3 – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

- ▶ 1. Richiesta la frequenza di **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- ▶ 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, **motivate deroghe** al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- ▶ 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione

ART. 5 – VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO SC. SECONDARIA PRIMO GRADO

- ▶ 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 . *(Statuto studenti: si riferisce a sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi ,adottate dal consiglio di istituto - NDR).*
- ▶ 2. Nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
- ▶ 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino **carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.**
- ▶ 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il **voto dell'insegnante di religione cattolica**, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- ▶ 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

ART. 6 – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SC. SECONDARIA PRIMO GRADO

- ▶ a) riferimento al **profilo dello studente** nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- ▶ b) ancoraggio alle **competenze chiave** individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- ▶ c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi **livelli di acquisizione delle competenze**;
- ▶ d) valorizzazione delle eventuali **competenze significative**, sviluppate anche in situazioni di **apprendimento non formale e informale**;
- ▶ **e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità**;
- ▶ f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

ART. 9 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - PRINCIPI

- 1) comunicazione nella madrelingua;
- 2) comunicazione nelle lingue straniere;
- 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- 4) competenza digitale;
- 5) imparare a imparare;
- 6) competenze sociali e civiche;
- 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- 8) consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZE CHIAVE INDIVIDUATE DALL'UNIONE EUROPEA

- ▶ La competenza si presenta pertanto come un costrutto sintetico, nel quale confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza un carattere squisitamente personale. Spetta agli insegnanti monitorare continuamente il grado di maturazione delle competenze di ciascun alunno per valorizzarle e favorirne lo sviluppo.

LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
NOTA MIUR 02.03.2017



Istituzione scolastica

**SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Il Dirigente Scolastico

Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale;

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione;

CERTIFICA

che l'alunn
nat ... a..... il
ha frequentato nell'anno scolastico / la classe sez., con orario settimanale di ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello	Indicatori esplicativi
A – Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

	Competenze chiave europee¹	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione²	Livello
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nelle lingue straniere	E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.	
4	Competenze digitali	Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone.	
5	Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.	
6	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E' consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.	
7	Spirito di iniziativa e imprenditorialità	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E' disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.	
8	Consapevolezza ed espressione culturale	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.	
		Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.	
		In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali.	
9	L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:		

- ▶ 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il **primo ciclo di istruzione** è riferita al **comportamento**, alle **discipline e alle attività svolte** sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (*PDF >PF e PEI ; ndr*) ; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
- ▶ 2. **Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (sviluppo delle potenzialità; ndr)**
- ▶ 3. **L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.**

ART. 11- VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E D.S.A.

- ▶ 4. Le alunne e gli alunni con disabilità **partecipano alle prove standardizzate** di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere **adeguate misure compensative o dispensative** per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre **specifici adattamenti** della prova ovvero l'**esonero** della prova.

SEGUE ART. 11 – PROVE STANDARDIZZATE

- ▶ 5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con **l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico** per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
- ▶ 6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, **la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,** utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove differenziate** idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno **valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

SEGUE ART. 11 – ESAME DI STATO (SC. MEDIA)

- ▶ 8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che **non si presentano** agli esami viene rilasciato un **attestato di credito formativo**. Tale attestato è comunque **titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado** ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, **ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi** da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

SEGUE ART. 11

- ▶ 9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, **la valutazione degli apprendimenti**, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono **coerenti con il piano didattico personalizzato** predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
- ▶ 10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante **l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi** di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

SEGUE ART. 11 – D.S.A.

- ▶ 11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, **tempi più lunghi di quelli ordinari**. Per tali alunne e alunni può essere consentita la **utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno** o comunque siano ritenuti **funzionali allo svolgimento dell'esame**, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- ▶ 12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della **prova orale sostitutiva** della prova scritta di lingua straniera.

ART. 11 - DSA - ESAME DI STATO

- ▶ 13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è **esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere** e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato **sostiene prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**
- ▶ 14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA **dispensati** dalla prova scritta di lingua straniera o **esonerati** dall'insegnamento della lingua straniera **non sostengono la prova nazionale di lingua inglese**
- ▶ 15. Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ART. 11 – DSA – ESAME DI STATO

- ▶ 1. Gli **studenti con disabilità** sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13 (cioè in base ai criteri «normali»; ndr) **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente** all'interno del piano educativo individualizzato.
- ▶ 2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più **prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati **sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo** del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

ART. 20 – ESAME STATO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA
IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2018

- ▶ 3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, **la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.**
- ▶ 4. La commissione potrà assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
- ▶ 5. Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che **non sostengono una o più prove**, viene rilasciato un **attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

SEGUE ART. 20

- ▶ 6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle **prove differenziate** è **indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo** dell'istituto.
- ▶ 7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il **curriculum dello studente** (articolo 21, comma 2).
- ▶ 8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle **prove standardizzate**. Il consiglio di classe può prevedere adeguate **misure compensative o dispensative** per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre **specifici adattamenti** della prova.

SEGUE ART. 20

- ▶ 9. Le studentesse e gli studenti con DSA, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato secondo quanto disposto dal precedente articolo 13 (*cioè con i criteri ordinari; ndr*), sulla base del piano didattico personalizzato.
- ▶ 10. **La commissione d'esame**, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, **tiene in debita considerazione** le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le **modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati**.
- ▶ 11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare **tempi più lunghi** di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli **strumenti compensativi** previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, **senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte**. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

SEGUE ART. 20 - DSA

- ▶ 12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa** dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
- ▶ 13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, **su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe**, sono **esonerati** dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un **percorso didattico differenziato**. In sede di esame di Stato sostengono **prove differenziate, non equipollenti** a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, con rilascio dell'**attestato di credito formativo**. Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

SEGUE ART. 20 DSA

- ▶ Nel CURRICULUM sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite

ART. 21

DIPLOMA FINALE E CURRICULUM
DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE

- ▶ 1. Per gli studenti che frequentano **corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti**, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.
- ▶ 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, **i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe**. Analogamente si procede quando lo studente, ricoverati nel periodo di **svolgimento degli esami conclusivi**, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza annuale del MIUR
- ▶ 3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di **istruzione domiciliare**.

ART. 22 – VALUTAZIONE STUDENTI IN OSPEDALE

- ▶ In caso di **istruzione parentale**, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

ART. 23: ISTRUZIONE PARENTALE

«Istruzione parentale»

I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la **capacità tecnica od economica** e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

ART. 111 T.U. ISTRUZIONE – D.LGS. 297/94

- ▶ *Esami dei candidati con disabilità*
- ▶ 1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame,
- ▶ sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività
- ▶ svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
- ▶ predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate
- ▶ agli altri candidati.
- ▶ 2. Tali **prove equipollenti**, in coerenza con il PEI, possono consistere nell'utilizzo di
- ▶ **mezzi tecnici o modalità diverse**, ovvero nello **sviluppo di contenuti culturali e professionali**
- ▶ **differenti**, ma comunque **atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento**
- ▶ previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo
- ▶ diploma.

O.M. 257 DEL 4.5.17 – ESAME STATO
SC. SECONDARIA II GRADO (ART. 22)

3. Per la predisposizione delle prove d'esame e nel corso del loro svolgimento, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; a tal fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

4. **Il docente di sostegno** e le eventuali altre figure a supporto dell'alunno con disabilità vengono **nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe**, acquisito il parere della Commissione.

5. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti.

Per quei candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

6. Per quanto riguarda le prove per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, sarà possibile richiedere, alla Struttura Tecnica Esami di Stato, tramite l'U.S.R. di riferimento un apposito Plico cartaceo che come per le prove in formato BRAILLE dovrà essere ritirato presso l'Amministrazione Centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.

7. In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura Tecnica Esami di Stato via mail (segr.servizioisp@istruzione.it).

8. Per i candidati che non conoscono il codice braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura Tecnica Esami di Stato del Ministero la percentuale di ingrandimento. **I tempi più lunghi** nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'articolo 16, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, **non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.** In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

9. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale Piano possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'art. 15, comma 4, dell'O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

10. I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, rapportati in quarantacinquesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

11. Per tutti i candidati di cui al presente articolo, il riferimento all'effettuazione delle prove equipollenti o differenziate va indicato solo nell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998 e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

12. Agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I.. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

DPR 323/98 – Regolamento Esame Stato

Articolo 13 - Certificazioni

1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.
2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1. 3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art.23 O.M. 257 del 4.5.17

Esame dei candidati con DSA e BES

1. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. n. 122/2009 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, **terrà in debita considerazione** le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, **le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati**. A tal fine il consiglio di classe **inserisce nel documento del 15 maggio** di cui al D.P.R. n. 323/1998 il **Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione** predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono **adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali**. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011

A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita la **utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.**

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di **dispositivi per l'ascolto dei testi della prova** registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare **un proprio componente che possa leggere i testi** delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla **trascrizione del testo su supporto informatico**. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore .

2. I candidati con certificazione di **Disturbo Specifico di Apprendimento** (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un **percorso didattico differenziato**, con **esonero** dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo 22.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di **Disturbo Specifico di Apprendimento** (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un **percorso didattico ordinario**, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la **lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta**, dovrà sottoporre i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. (Omissis: sulla terza prova, abrogata) Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore .

4. Per altre situazioni di alunni con **Bisogni Educativi Speciali (BES)**, formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, **tiene in debita considerazione** le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, **solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno** o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.